I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 670/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1995

che rettifica il regolamento (CE) n. 3299/94 relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione [1] ha fissato le misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo in seguito all'adesione ;

considerando che, a seguito di una verifica, risulta che la versione pubblicata non corrisponde alle misure per le quali è stato chiesto il parere del comitato di gestione ; che è quindi necessario rettificare il regolamento di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3299/94 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 2*

Ferme restando le disposizioni transitorie specifiche dell'atto di adesione, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, che si trovano in territorio austriaco e che non rispondono ai requisiti del titolo II e degli articoli da 65 a 70 dello stesso regolamento, né a quelli dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 4252/88 [4] e (CEE) n. 2332/92 [5], modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/94 [6], possono essere commercializzati esclusivamente in Austria o essere esportati verso paesi terzi, fino ad esaurimento delle scorte, qualora tali prodotti :

— siano originari dell'Austria e siano stati elaborati al più tardi entro il 31 agosto 1995, conformemente alla legislazione austriaca vigente prima dell'adesione,

— siano stati importati in Austria prima dell'adesione, conformemente alla legislazione austriaca.

[4] GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59.
[5] GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1.
[6] GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 45. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile, a richiesta degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 37.